

TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1850

CHIARLE. Domando la parola.

L'onorevole deputato Farina mi manda a leggere tutta la legge, ed io lo pregherei che volesse degnarsi di indicarmi quale è l'articolo su cui egli si appoggia e che io non trovo nella legge.

Del resto, volendo risolvere la questione *a priori*, come egli l'aveva proposta, dico che il consorzio nel caso di cui si tratta deve stabilirsi fra i comuni e non fra i proprietari, per la natura dell'opera che si vuole eseguire. Citerò in appoggio l'articolo 45, parte seconda, dove è detto:

« È chiamato a concorrere alla spesa il comune ogni qual volta gli argini si rendono necessari ed hanno per oggetto d'impedire il disalveamento dei fiumi o terreni, di coadiuvare alla conservazione del registro, ossia esterno o territoriale o di premunire l'abitato dalle irruzioni e inondazioni in occasione d'ordinarie e straordinarie piene. »

All'appoggio di questo, leggo un articolo della legge stessa del 1817, cioè l'articolo 46, parte seconda, dove è detto che « è chiamato a concorrere nella spesa il comune ogni qual volta le opere si rendono necessarie, ed hanno per oggetto opere di arginamento e di tutela. »

Ora trattasi appunto dell'invalveamento ed arginamento del torrente Polcevera; stando adunque all'articolo succitato sono tenuti i comuni a concorrere nella spesa, per conseguenza anche *a priori* è il caso di consorzio dei comuni e non dei particolari, i quali sono poi dai comuni stessi chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne ritraggono, e si sogliono fare tre categorie, nella prima si comprendono i pro-

prietari i quali sono più particolarmente interessati, nella seconda quelli che lo sono meno e nella terza quelli che hanno un utile remoto.

I comuni facienti parte del consorzio sono obbligati e pagano direttamente alle finanze, e ricevono poscia il rimborso di quelle quote dai proprietari più particolarmente interessati, giusta le basi dianzi accennate.

Non credo pertanto che la legge si opponga in alcun modo all'accettazione dell'emendamento proposto dal deputato Berruti già stato dallo stesso signor ministro accettato.

BERRUTI. Faccio osservare che nel proporre il mio emendamento non mi sono scostato per niente dall'articolo proposto dalla Commissione stessa. In questo è detto che quando la Commissione incaricata del riparto non lo avesse compiuto la spesa verrà pagata dai comuni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del rinvio alla Commissione.

(Dopo prova e controprova, la Camera adotta.)

L'articolo è rinviato alla Commissione.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Relazioni di Commissioni;
- 2° Seguito della discussione del progetto di legge per la regolazione del torrente Polcevera;
- 3° Relazioni di petizioni.

TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. — *Atti diversi.* — *Relazione sul progetto di legge per un'imposta sui crediti fruttiferi* — *Relazione sull'elezione dell'avvocato Bellono sindaco di Torino, a deputato del collegio d'Ivrea* — *Questioni d'ineleggibilità per la sua carica* — *Opinioni per l'ammissione, del relatore Polto, dei ministri di grazia e giustizia, e dell'interno, e dei deputati Siotto-Pintor, Revel e Bon-Compagni* — *Opinioni in contrario dei deputati Moia, Mantelli, Sineo e Iosti* — *Approvazione delle conclusioni della Commissione, per la convalidazione della nomina* — *Seguito della discussione del progetto di legge per la regolarizzazione del torrente Polcevera* — *Relazione della Commissione sull'articolo 5* — *Approvazione di questo e degli articoli 6 e 7* — *Obbiezioni del deputato Gastinelli sull'articolo 8* — *Spiegazioni del ministro dei lavori pubblici, e dei deputati Gianone, Farina e Mameli* — *Votazione ed approvazione della legge* — *Votazione per la nomina dei due membri mancanti alla Commissione d'agricoltura e commercio.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

ARNULFO, segretario, dà lettura del seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

5455. Il Consiglio comunale di Cavallermaggiore ricorre con petizione analoga a quella che è segnata col numero 5384,

per ottenere la liberazione dal pagamento delle decime ecclesiastiche da cui quel territorio è gravato.

5456. Paoletti Giuseppe, di Pitelli, provincia di Spezia, narrando alcune opposizioni le quali egli chiama antisociali, fatte dal sindaco del comune di Arcola, di cui Pitelli è frazione, allo stabilimento in essa d'una scuola elementare, protesta di non poter degnamente adempiere all'ufficio di consigliere comunale a cui fu eletto dal popolo, finattanto che quel sin-

daco non sia rimosso dalla carica, ovvero finattanto che la frazione di Pitelli non sia costituita in comune separato da quello di Arcola.

3457. Il Consiglio comunale di Vasia, provincia di Oneglia, dichiara di associarsi alle 4 petizioni inviate alla Camera dal Consiglio comunale di Porto Maurizio, segnate coi numeri 3393, 3394, 3396 e 3397, riflettenti: 1° l'abolizione dell'amministrazione divisionale; 2° il nuovo trattato di commercio colla Francia; 3° l'abolizione del porto franco di Nizza; 4° la strada da aprirsi lungo la valle dell'Argentina da San Remo al Piemonte.

ATTI DIVERSI.

(Il processo verbale è approvato.)

MIGLIETTI. Prego la Camera a voler decretare d'urgenza la petizione portante il numero 3455, presentata dal comune di Cavallermaggiore, il quale chiede che si provveda relativamente alla sua liberazione dal pagamento delle decime ecclesiastiche, delle quali attualmente è gravato.

La Camera ha già mostrato altra volta quanto ella sia persuasa della necessità di provvedere su queste materie; laonde io credo che ella vorrà decretare l'urgenza anche di questa petizione.

PRESIDENTE. Mi pare che non sia necessario decretarne l'urgenza, poichè a tenore della decisione presa in massima dalla Camera, tutte le petizioni relative a questa materia debbono essere trasmesse al Ministero, quando esso non abbia di già presentato al Parlamento una legge in proposito.

SPANO GIOVANNI BATTISTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SPANO GIOVANNI BATTISTA. Già da alcuni giorni io intendevo di fare una interpellanza al ministro delle finanze, sulle bannalità esistenti in Sardegna.

Non vedendolo al banco dei ministri, io pregherei i ministri presenti a voler partecipare all'onorevole signor ministro delle finanze questo mio desiderio: e siccome è una cosa urgente, se il ministro e la Camera non dissentissero, bramerei fissare quest'interpellanza pel giorno di lunedì prossimo.

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Il signor ministro delle finanze sarà qui fra pochi momenti; se l'onorevole deputato...

GALVAGNO, ministro dell'interno. È meglio fissare il giorno.

SPANO GIOVANNI BATTISTA. Se la Camera me lo concede, io muoverò quest'interpellanza lunedì.

(Segni d'assenso al banco dei ministri.)

PRESIDENTE. Gli uffizi primo e secondo hanno autorizzata la lettura della legge presentata dal signor deputato Avigdor; ma, non essendo presente, se ne sospenderà la lettura.

Il deputato Turcotti scrive chiedendo un congedo di venticinque giorni.

(La Camera assente.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA SUI CREDITI FRUTTIFERI.

MIGLIETTI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di esaminare la legge relativa alle imposte sui capitali fruttiferi. Se la Camera desidera che io ne dia lettura... (No! no!) La deponrò sul tavolo della Presidenza. (Vedi vol. Documenti, pag. 269.)

RELAZIONE SULLA ELEZIONE A DEPUTATO DELL'AVVOCATO BELLONO SINDACO DI TORINO.

POLTO, relatore. Ho l'onore di riferire sulle elezioni elettorali del collegio d'Ivrea, compiutesi nei dì 1 e 3 dicembre 1850.

Questo collegio consta di due mandamenti, di quello d'Ivrea e di quello di Settimo-Vittone. Il primo conta 340 elettori; il secondo 92: totale nelle due sezioni elettori 432.

Nel mandamento d'Ivrea intervennero il dì primo dicembre a votare elettori 225; in quello di Settimo-Vittone 56: totale 281 votanti.

Il risultato complessivo dei voti dati nelle due sezioni fu il seguente:

Avvocato cav. Giorgio Bellono	voti 156
Signor Govean Felice	voti 91
Marchese Birago di Vische	voti 42
A varii altri cittadini	voti 11
Scheda in bianco	1

Totale dei voti dati . . . 281

corrispondente appunto al numero dei votanti.

Nissuno però avendo conseguita la maggioranza voluta dalla legge, si divenne al giorno 3 dello stesso mese, come in ambe le sezioni fu con apposito manifesto pubblicato, alla ballottazione tra il signor cav. Giorgio Bellono e il signor Govean Felice, siccome coloro che raggiunsero maggior numero di voti.

In questa seconda adunanza convennero in Ivrea elettori 228, in Settimo-Vittone 58: totale votanti 286.

Dallo spoglio fatto dei voti dati nelle due sezioni, risulta dal verbale di riunione di queste che quelli si ripartirono come infra:

Al cavaliere Giorgio Bellono	voti 194
Al signor Govean Felice	voti 84
Schede dichiarate nulle	8

Totale 286

corrispondente al numero dei votanti.

Per tal modo il cavaliere Giorgio Bellono è stato proclamato a deputato del collegio d'Ivrea.

Il quinto uffizio trovò regolari le seguite operazioni, e nulla l'eccezione fatta dallo scrutatore dell'uffizio d'Ivrea, signor geometra Ignazio Girelli, tendente a lasciar sospetti sulle forme serbatesi nel manifesto di riconvoca della sezione di Settimo-Vittone, pubblicatosi il 2 dicembre per parte di quel presidente, attesochè dal confronto con quello di Ivrea niuna altra differenza si scorgesse, se non quella che questo fosse a stampa, e quello manoscritto.

Ma lo stesso ufficio non venne a pronunciare sulla validità dell'elezione sin dopo esaurita la discussione che la posizione civile dell'eletto sembrava poter sollevare a fronte del disposto della legge elettorale.

Il cav. Giorgio Bellono, già avvocato dei poveri presso il magistrato d'appello di Torino, con titolo, grado ed anzianità di consigliere d'appello, nel 1849 chiamato alla carica di sindaco di questa città, lasciava quel posto giudiziario per sobbarcarsi al peso delle nuove sue funzioni.

In questo passaggio il candidato, atteso il troppo breve, tuttochè distintissimo servizio (parole del guardasigilli) prestato nell'ordine giudiziario, veniva per una parte rimeritato con regio decreto della conservazione delle prerogative di titolo, grado ed anzianità di consigliere, e per un'altra entrava a toccare un assegnamento di una somma complessiva di lire 10,000 statagli stanziata dal Consiglio delegato sul

bilancio passivo del 1850 del predetto municipio, ed approvata con deliberazione del Consiglio comunale nella sua tornata del 10 maggio ultimo scorso.

Il regio decreto così si esprime:

« Sulla proposizione del nostro guardasigilli, ecc., sono conservate al sindaco attuale di Torino, cav. Giorgio Bellono già avvocato dei poveri presso il magistrato d'appello di Piemonte, le prerogative di titolo, grado ed anzianità di consigliere d'appello. »

La deliberazione del Consiglio delegato è del tenore seguente:

« § 2. . . . Si riprende la discussione relativa all'articolo 2 del bilancio passivo, cioè sull'assegnamento che convenga proporre pel sindaco in conformità dell'articolo 82 della legge comunale, e dopo nuova e lunga discussione, il Consiglio delibera alla maggioranza di otto voti contro uno che sia posta a disposizione del sindaco, per spese indispensabili al decoro di tale sua posizione, la somma di lire 8,000, proponendosi in seguito che oltre alle accennate lire 8,000 fosse stanziata in bilancio la somma di lire 2,000 per minute spese, atti di beneficenza e simili; la proposta è approvata alla maggioranza egualmente di otto voti contro uno. »

Di qui le difficoltà che si eccitarono nel seno dell'ufficio intorno alla presente elezione, desunte: primo dalla posizione del candidato nell'ordine giudiziario, secondo dalla posizione del medesimo nell'ordine amministrativo.

Quanto alla prima, cioè relativamente alla posizione del candidato nell'ordine giudiziario, si è osservato da taluni che conservando il medesimo le prerogative di titolo, grado ed anzianità di consigliere d'appello, non poteva egli altramente considerarsi che quale funzionario amovibile dell'ordine giudiziario in aspettativa; ora siccome la legge elettorale all'articolo 99 assimila il funzionario in aspettativa a quello in attività, e l'articolo 98 della stessa legge annovera fra gli inelleggibili il funzionario amovibile in attività, così non fosse eleggibile l'avvocato Bellono appunto per trovarsi nella categoria dei funzionarii in aspettativa.

In secondo luogo si osservò che la legge elettorale all'articolo 98 dichiara bensì non poter essere deputati i funzionarii stipendiati, ma intanto non trovarsi più la condizione dello stipendio ripetuta all'articolo 99 quanto ai funzionari in aspettativa; e che d'altronde la prerogativa dell'anzianità importasse da per sé un vantaggio in avvenire, quando cioè venisse nominato consigliere d'appello effettivo, il quale vantaggio potesse equipararsi ad uno stipendio.

Alle quali difficoltà relative alla posizione del candidato nell'ordine giudiziario, contrapponevano alcuni altri, che a vero dire l'avvocato Bellono non fosse più funzionario in attività nè in aspettativa, nel senso ricevuto presso di noi, e pur tenuto nell'ordine generale degli impieghi dello Stato: non funzionario in attività, perchè più non abbia ingerenza od eserciti funzione di sorta nell'ordine giudiziario: nemmeno funzionario in aspettativa, dacchè a termine del citato regio decreto sieno state puramente e semplicemente accettate le sue dimissioni senza essere stato collocato nè a riposo, nè ad aspettativa; essere quindi egli rimasto come prima che venisse nominato ad avvocato dei poveri, colla sola prerogativa onorifica del titolo, grado ed anzianità di consigliere d'appello.

Senza che, andavasi soggiungendo, che se fosse stato collocato realmente in aspettativa, gli si sarebbe dovuto corrispondere almeno il terzo dello stipendio assegnato alla carica di avvocato dei poveri, sì e come a quanti di qualsivoglia ordine quando vengono collocati in aspettativa, cui lo stipendio dell'effettività viene di solito ridotto al terzo.

Ancora insistevano che non eleggibili fossero i soli funzionarii stipendiati, e per guisa che quand'anche il candidato si volesse annoverare fra i funzionari in aspettativa, siccome non godeva, nè gode di veruno stipendio, così avesse, e per ciò, a tenersi quale eleggibile;

Che l'articolo 99 assimila ai funzionari in attività quelli in aspettativa; e che, siccome potrebbe essere deputato quel funzionario, il quale tuttochè in attività di servizio non avesse alcuno stipendio, così lo stesso debba dirsi del funzionario in aspettativa senza stipendio;

Che per perdere il diritto di eligibilità richiedesi il concorso di due condizioni, cioè di essere funzionario amovibile, e di essere stipendiato, e che quando manca l'una o l'altra di queste condizioni, quando il funzionario amovibile non ha stipendio, o sia in attività od in aspettativa, ritiene sempre il diritto di eleggibilità; chè altrimenti non vi sarebbe più l'assimilamento del funzionario in attività al funzionario in aspettativa stabilito all'articolo 99 della legge elettorale.

E quanto alla prerogativa del titolo, grado ed anzianità di consigliere d'appello, affermava essere questa una mera onorificenza; e che quand'anche l'anzianità potesse essergli di qualche vantaggio qualora venisse nominato consigliere d'appello effettivo, questo futuro vantaggio che poteva in avvenire verificarsi o non verificarsi, non potesse fare che si dovesse attualmente ritenere il prefato candidato come consigliere d'appello stipendiato ed in attività od in aspettativa, e così non eleggibile.

Toccate così a un dipresso le ragioni che nell'ufficio *hinc inde* si accamparono o per combattere o per giustificare valida l'elezione del cavaliere Bellono, per rispetto alla sua posizione nell'ordine giudiziario, rimane a dire dell'altra difficoltà che ha tratto all'assegno statogli bilanciato come sindaco di Torino dal Consiglio comunale.

Al quale proposito la Camera, ritenendo già che lire 8,000 gli vennero assegnate per spese indispensabili al decoro di sua posizione, e lire 2,000 per minute spese di beneficenza, per sussidii ai poveri e simili, non ha che por mente ai rilievi che chiamarono l'attenzione e l'esame dell'ufficio.

E primieramente si esaminò se il sindaco di Torino fosse fra gli impiegati dell'ordine amministrativo e di grado inferiore a quello d'intendente generale; intorno a che fu concorde l'espresso pensiero nel considerarlo quale impiegato amministrativo e di grado inferiore a quello d'intendente generale.

Se non che il disaccordo là appunto si manifestava quando alcuni presero a valutare quell'assegnamento colla già menzionata deliberazione statogli stanziato.

Dicevasi dagli uni che quest'assegnamento non fosse nè potesse essere a titolo di stipendio, o quanto meno, non ne avesse la natura, e che così non potesse il sindaco di Torino comprendersi fra gli impiegati stipendiati dell'ordine amministrativo che al numero 4 dell'articolo 98 della legge elettorale dichiaransi non eleggibili; al cui riguardo osservavano: che la carica di sindaco è essenzialmente gratuita; che a termini dell'articolo 82 della legge comunale si può solo stanziare in bilancio a favore dei sindaci un annuo compenso per spese di rappresentazione; che si fu appunto in esecuzione e in coerenza di quest'articolo, citato in detta deliberazione, che il municipio assegnò al sindaco l'annua somma di lire 8000, non per stipendio ma per spese indispensabili al decoro della sua posizione, oltre a quella di lire 2000 per minute spese di beneficenza e per sussidii ai poveri; che lo stipendio è la ricompensa dell'opera e del servizio che presta l'impiegato, ma che invece la somma di lire 8000 gli venne assegnata in com-

penso delle spese di rappresentazione, ossia, come si esprime la deliberazione, per spese indispensabili a rappresentare decorosamente nella sua qualità o posizione di sindaco la città di Torino; che il municipio, anche volendo, non avrebbe potuto assegnare al sindaco uno stipendio giusta la legge comunale; e che infine qualunque fosse l'entità della somma assegnata, non da essa, ma bensì dal titolo per cui vien fatto lo assegno si deve giudicare se sia per stipendio o per spese.

Inoltre trovarsi nella Camera stessa buon numero di sindaci di diversi municipii, i quali vennero senza difficoltà ammessi a deputati, sebbene siasi anche assegnata ai medesimi una varia somma dai rispettivi municipii per spese di rappresentazione.

Altri invece sostenevano che sotto la denominazione di spese indispensabili al decoro della posizione del sindaco si velava un vero stipendio, e per modo che realmente avesse a ritenersi quale impiegato dell'ordine amministrativo il sindaco Bellono; che infatti non era necessaria la considerevole annua somma di lire 8000 per le poche spese di rappresentazione che potessero occorrere, e che evidentemente gli venne fatto quest'annuo assegno per compensarlo della perdita dello stipendio di cui godeva come avvocato dei poveri.

Alla qual ultima osservazione si rispondeva ancora dai propugnatori dell'elezione, non essere verosimile che il municipio volesse compensare un regio impiegato sull'erario municipale, della perdita dell'impiego; che anche volendo dare un tale compenso, non ne avrebbe avuta la facoltà; e che non fosse lecito scostarsi dai termini della deliberazione del municipio per attribuirle un senso diverso da quello che esprime il significato delle parole.

In questa divergenza di opinioni, venutosi ai voti, la maggioranza dell'ufficio fu d'avviso doversi approvare l'elezione del cavaliere Bellono a deputato d'Ivrea, e mi incaricò di proporvene la validazione.

MOIA. Chiedo la parola.

Comincerò per chiedere al signor relatore le due date della deliberazione del Consiglio comunale, e quella del decreto che mantenne al signor Bellono il titolo, grado ed anzianità di consigliere d'appello.

POLTO, relatore. La deliberazione del Consiglio delegato della città di Torino porta la data del 25 novembre 1849, venne poi convalidata questa deliberazione dal Consiglio generale in maggio 1850.

La data poi del decreto si è del 6 maggio 1850.

VALERIO LORENZO. Quale fu la maggioranza dell'ufficio?

POLTO, relatore. Fu di cinque contro quattro.

MOIA. La Camera ha potuto vedere dalla relazione sopra quali motivi si fondi la maggioranza dell'ufficio, onde sostenere la validità di questa elezione, ed ha potuto conoscere eziandio in gran parte le ragioni addotte dalla minoranza per combatterla. La Camera le peserà nella sua giustizia e nel suo senno. Ma intanto io credo dover aggiungere qualche osservazione per spiegare meglio le cause per le quali io non credo alla validità dell'elezione del collegio d'Ivrea. Ed anzitutto io comincerò dall'esaminare la qualità di sindaco dell'avvocato Bellono con un assegnamento di 10,000 franchi. Si è detto che quest'assegnamento non può essere considerato come stipendio, perchè la legge comunale vietando di dare uno stipendio al sindaco, il Consiglio comunale non avrebbe manco avuta facoltà di accordarlo.

Ma, o signori, noi non dobbiamo giudicare la legalità o non dell'operato del Consiglio comunale di Torino. Si è detto eziandio che si doveva giudicare quest'assegnamento non secondo la sua entità, ma a norma del titolo pel quale venne

fatto. Ma noi dobbiamo considerare la natura delle cose, non le parole colle quali queste cose vengono designate. Se bastassero alcune parole per far cambiare la natura di uno stipendio, potrebbe anche il Ministero creare degli impieghi, assegnare a questi impieghi, invece di stipendi, un assegnamento per ispesse di rappresentanza, e con ciò si renderebbero eleggibili persone ed impiegati che a tenor di legge non potrebbero e non dovrebbero esserlo.

La legge comunale consente si faccia al sindaco un assegnamento per spese di rappresentanza; e diffatti noi vediamo dalla prima deliberazione del Consiglio comunale di Torino, che la somma assegnata al sindaco in compenso delle spese di rappresentanza, montava in origine a quattro mila franchi; posteriormente fu aggiunta altra somma a disposizione del sindaco per spese indispensabili al decoro della sua posizione. Ma le spese indispensabili al decoro della posizione sono anche elementi per decidere dello stipendio che si dà ai pubblici funzionari; poichè è notorio che questo non si ragguaglia solamente al compenso che sarebbe dovuto per l'opera prestata. Infatti, il funzionario che sale a grado più elevato, percepisce uno stipendio maggiore, sebbene talvolta presti un'opera minore di quella che egli prestava sul principio della sua carriera, quando aveva un impiego di grado inferiore. Il decoro della carica è adunque uno degli elementi per stabilire la quotità degli stipendi.

Che se noi passiamo ad esaminare la somma d'assegnamento, noi vediamo che fu intenzione del Consiglio di Torino di dare un compenso allo stipendio a cui il signor Bellono aveva rinunciato.

Infatti noi vediamo, che mentre nell'anno precedente erano stanziati 4 mila lire, se ne stanziarono poi 10,000. La differenza di 6 mila lire è appunto quella che rappresenta lo stipendio che prima aveva il signor Bellono come avvocato dei poveri.

Il Consiglio comunale di Torino ha dunque voluto esattamente compensare il sindaco dell'abbandono che aveva fatto del suo stipendio come avvocato dei poveri.

Rimane a dirsi dell'aspettativa. Qui mi pare che non possa cadere dubbio alcuno; la legge dice: *I funzionarii stipendiati ed amovibili dell'ordine giudiziario, ecc.*, non possono essere nominati; ma quando parla di funzionarii, mette necessariamente *stipendiati*, e lo stipendio è annesso non tanto all'uomo come all'impiego; poi all'articolo 89 dice: *ogni funzionario impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello in attività*; se avesse voluto distinguere tra quelli che ricevono uno stipendio di attività, e quelli che non lo ricevono, non si sarebbe espressa così; ma la legge è esplicita, non bisogna far dire alla legge di più di quello che ha voluto dire, poichè il legislatore non poteva ignorare che vi sono molti casi in cui un impiegato in aspettativa non riceve nessuno stipendio.

Il signor relatore ha detto che in regola generale si dà il terzo dello stipendio. Ma ciò è vero quando l'aspettativa viene per fatto del Governo, quando cioè od esso crede di non poter più servirsi dell'opera di un impiegato, oppure manca il modo d'impiegarlo, allora gli dà uno stipendio di aspettativa. Ma ciò non fa a questo caso, perchè il signor Bellono egli stesso di sua volontà ha chiesto di rinunciare al suo posto, perchè ciò credeva di sua convenienza, ed allora il suo servizio antecedente essendo stato di poca durata, non si è creduto di potergli dare alcun assegnamento in ragion di esso.

Esempi analoghi di impiegati in aspettativa e senza stipendio li troviamo anche nel militare, come avviene, per

esempio, degli ufficiali che domandano il permesso di un anno. Perchè durante quest'anno non percevano stipendio, pensate voi che sieno eligibili? No certamente.

Che se noi ammettessimo che lo stipendio è assolutamente necessario per rendere ineligibile, ne verrebbe che un impiegato il quale conservando il suo impiego rinunziasse allo stipendio, diverrebbe eligibile per questo solo fatto; tesi questa che non si può ragionevolmente sostenere.

Ora io vedo che il consigliere Bellono è precisamente in tal condizione.

Il signor Bellono è consigliere d'appello, ha rinunciato provvisoriamente allo stipendio: ed esso non ne ha scapitato, come di già notammo, perchè il municipio di Torino l'ha largamente compensato di siffatta rinunzia.

L'argomento poi che mi pare più valido, è, che non bisogna far dire alla legge più di quanto essa realmente dice.

Se la legge avesse inteso di stabilire che per i funzionari in aspettativa si richiede uno stipendio, non avrebbe statuito che ogni impiegato in aspettativa è assimilato ad un funzionario in attività.

La legge ha considerato che gli impiegati in aspettativa continuano ad essere vincolati al Governo; e perciò gli ha ragguagliati a quelli in servizio. Volle che gl'impiegati potessero entrare nella Camera sino ad un dato numero; e formò a tal uopo le categorie di quelli che avessero ad essere esclusi.

A quest'ultima categoria appartiene l'avvocato Bellono; io credo quindi che le conclusioni della Commissione non si possano adottare.

POLO, relatore. L'onorevole deputato Moia, prendendo a combattere le conclusioni dell'ufficio, osservava che l'assegno fatto dal Consiglio delegato della città di Torino, e sanzionato dal Consiglio comunale, presenta tutti i caratteri di un vero stipendio; anzi andò più avanti, ed affermò che il medesimo rappresenta un compenso per la perdita dello stipendio che percepiva il signor Bellono come avvocato dei poveri.

Per ovviare a quali osservazioni, credo che abbia in prima a stabilire che nelle regole ordinarie d'interpretazione si debba andare a ritento col criterio della *persuasione*, che spesso non solo non è logico, ma pure pericoloso.

Ed egli oppone, a senno mio, una semplice presunzione, quando al testo chiaro e preciso della deliberazione del Consiglio delegato di Torino vuole affiggere un'idea che non traspare dai termini con cui è redatta, l'idea cioè d'un vero stipendio assegnato sotto il velame di altra oscura e non ben definita ragione; dacchè chiara e precisa sia la formola in quella deliberazione usata, non ad altro cioè la somma essere stata stanziata al sindaco, che per le spese indispensabili al suo decoro, e per altre minute spese, atti di beneficenza, ecc.

Premesse le quali considerazioni, soggiungerò che molto meno si potrebbe supporre che il Consiglio delegato abbia voluto dare al sindaco quest'assegno in compenso dello stipendio che perdeva per aver lasciato il posto di avvocato dei poveri; imperocchè l'avvocato Giorgio Bellono si trovava ancora avvocato dei poveri al febbraio 1850, mentre invece l'assegno stanziato dal Consiglio delegato porta precisamente la data del 25 novembre 1849, alla qual epoca nessuno, cred'io, pensava ancora che potesse l'avvocato Bellono rinunciare al posto di avvocato dei poveri, per assumere il carico di sindaco di Torino.

L'onorevole deputato Moia, passando da questa ad altra difficoltà, toccava all'argomento della posizione dell'avvocato Bellono nell'ordine giudiziario, volendo cioè considerarlo ancora come impiegato in aspettativa.

Osserverò primieramente che anche qui, per stabilire se realmente l'avvocato Bellono sia o no in aspettativa, giova ricorrere allo stesso regio decreto, col quale gli vengono conservate le prerogative di titolo, grado ed anzianità. Ora questo decreto non contiene alcuna espressione che possa riferirsi all'aspettativa in cui si vorrebbe fosse stato collocato l'avvocato Bellono.

Dunque dallo stesso regio decreto già emerge che realmente all'avvocato Bellono non compete veruno stato di aspettativa. In secondo luogo è noto che quando un impiegato viene trasferito dallo stato di attività a quello di aspettativa, egli ritiene un soldo proporzionato al servizio, da lui prestato allo Stato. Quindi è che agli impiegati in aspettativa si conserva od il terzo o la metà dello stipendio, secondo che più o meno lungo fu il tempo dai medesimi consacrato al pubblico servizio. Invece l'avvocato Bellono non conserva alcuna retribuzione per i servizi prefati quale avvocato dei poveri.

Ma voglio andare più innanzi e provare più chiaramente che il cavaliere Bellono non è un impiegato in aspettativa.

Lo stato di aspettativa mantiene l'impiegato nell'ordine degli impieghi in modo che la sua posizione non cambia se non per rapporto all'esercizio o non esercizio delle sue funzioni, continuando sostanzialmente ad avere la qualità che prima aveva, e le incompatibilità cui prima andava soggetto. Ora l'avvocato Bellono, a malgrado del titolo, grado ed anzianità di consigliere d'appello, si trovò tuttavia, pel regio decreto menzionato, in tale condizione da sottrarsi a quelle incompatibilità, cui prima lo legava la sua qualità effettiva. Ed infatti, se prima nella sua qualità di avvocato dei poveri e consigliere d'appello, non poteva, a termini delle norme legali in vigore, esercire il ministero dell'avvocatura, il poté dopo, come il può e il fa in oggi liberamente, avendo anzi il medesimo prestato in quest'anno stesso il giuramento davanti i magistrati per tale effetto; dunque questo fatto solo evidentemente di per sé comprova che è fuori della cerchia degli impiegati non che effettivi, ma pur solo in aspettativa.

Dunque l'avvocato Bellono non può considerarsi quale impiegato dell'ordine giudiziario in aspettativa, non può nemmeno ritenersi per impiegato amministrativo ineleggibile; epperò, come relatore dell'ufficio che invalidò la elezione, io mantengo le prese conclusioni.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Siccome veggo porsi in discussione la validità della elezione del signor avvocato Bellono per un dubbio sorto dalla presente sua condizione dirimpetto alla magistratura, io che non posso dare un voto sulla validità della elezione medesima, perchè non ho l'onore di essere deputato, credo tuttavia di adempire un dovere, somministrando alla Camera tutti gli schiarimenti per me possibili, onde porla in grado di giustamente apprezzare quella sua condizione, e trarne le conseguenze legali per lo scioglimento della questione, che è ad essa sottoposta.

Il signor avvocato Bellono, come tutti sanno, copriva la carica di avvocato dei poveri, ed aveva inoltre il titolo, il grado e l'anzianità di consigliere di appello, quando io fui chiamato a parte del Ministero. Poco stante egli fu eletto sindaco della capitale.

Giudicò egli stesso, che le due attribuzioni, se non di diritto, certamente di fatto, erano assolutamente inconciliabili: domandò quindi le sue dimissioni dalla qualità di avvocato dei poveri, e fu surrogato.

Non ostante i sentimenti di stima che mi era avvenuto di concepire per l'onorevole avvocato Bellono in occasione delle relazioni che contrassi con esso lui allorchè io aveva l'onore

di reggere la carica di avvocato generale presso il medesimo magistrato d'appello, tuttavia non ho creduto, stante il breve periodo del servizio da lui prestato, che potesse essere il caso di assegnargli una pensione, o di porlo in aspettativa, stanziandogli, come si suole, un congruo trattenimento: ed in ciò ebbi di leggieri consenziente la specchiata sua delicatezza.

Quindi proposi al Re, dal quale emanò, un decreto, in cui, come giustamente avvertiva l'onorevole signor relatore della Commissione, venivano semplicemente conservati all'avvocato Bellono il titolo, il grado e l'anzianità di consigliere di appello che prima già riteneva.

Non vi è in questo decreto alcuna espressione intesa a conferirgli l'aspettativa od un assegnamento qualunque.

Si dice che l'articolo 99 della legge elettorale assimila l'aspettativa all'effettività di servizio.

Questo è vero, o signori; ma di quale aspettativa intende parlare la legge elettorale?

Essa non la definisce: epperò io credo di non andare errato desumendo la definizione di questa condizione legale, che la legge elettorale non definisce, dà un provvedimento tutto proprio di questa materia che regola le condizioni di aspettativa; ossia dal brevetto del 1835.

Ivi all'articolo 19 si dispone:

« Non saranno dai capi di dicastero proposti assegnamenti di aspettativa, salvo in caso di soppressione dell'impiego od in altra grave congiuntura, nella quale il collocamento in aspettativa di qualche impiegato sia per essere necessario od utile al nostro servizio; all'impiegato collocato in aspettativa sarà lasciato il terzo dell'assegnamento di cui godeva in attività di servizio; potrà però essergliene concessa anche la metà quando la durata de' suoi servizi o ragioni particolari lo rendano meritevole di uno speciale riguardo. »

Voi vedete qui la definizione della vera aspettativa legale. Per essa si sospende l'esercizio attuale delle funzioni annesse all'impiego, ma non si toglie l'impiegato dalla categoria alla quale in forza di esso appartiene.

Inoltre la legge dispone che in questo caso all'impiegato venga assegnato un terzo ed anche talora la metà dello stipendio.

Vi sono altre condizioni annesse all'aspettativa e le quali punto non si verificano nell'avvocato Bellono.

L'impiegato in aspettativa può ottenere (ed ha su di ciò un preciso diritto), che gli venga computato il tempo trascorso durante l'aspettativa, nel calcolo della pensione di ritiro. Però questo tempo non viene calcolato che per la metà.

Io non potrei, o signori, addurvi argomenti più manifesti onde persuadervi che l'impiegato posto nella vera e propriamente detta aspettativa appartiene ancora all'ordine giudiziario; giacchè ei partecipa ad una parte più o meno larga dello stipendio, ed inoltre gode del beneficio del tempo, sebbene ridotto alla metà.

Inoltre, o signori, è massima costante che l'impiegato in aspettativa, siccome può essere chiamato all'attività di servizio da un momento all'altro, non possa allontanarsi dallo Stato senza la permissione espressa, ed apposita del Governo, appunto come si usa relativamente agli impiegati che sono in attività di servizio.

Io credo oltre a ciò (ma questa non è che un'opinione che potrà parere più o meno fondata) che se un individuo, il quale si trovasse in aspettativa, fosse nominato deputato, e ottenesse quindi l'esercizio del medesimo impiego, nel quale essendo fu posto in aspettativa, non potrebbe questa considerarsi come una vera nomina nuova a quel posto, e crederci

che tale restituzione di esercizio non potrebbe dar luogo ad una rielezione. Per lo contrario io credo che l'impiegato il quale è posto nella condizione stessa in che si trova l'avvocato Bellono, che è tolto affatto dalla categoria giudiziaria, che non ritiene fuorchè una rimota, una incerta speranza di ripigliare quella carriera, col diritto però, ripigliandola, di conservare la sua anzianità, io credo che in tal caso si farebbe sicuramente luogo alla rielezione.

In questo stato di cose io porto opinione che il signor avvocato Bellono non ha nè effettività, nè stipendio, nè esercizio, nè vera e legale aspettativa.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Alle cose dette dal mio collega intorno alla posizione del candidato Bellono nell'ordine giudiziario, io credo debito mio di aggiungere quale sia la mia opinione relativamente alla questione che è insorta sul punto se l'assegnamento fatto al sindaco di Torino debba riguardarsi come stipendio o come rappresentanza.

A questo riguardo mi riferisco, prima di ogni cosa, alle osservazioni già fatte dal signor relatore, il quale opina, e giustamente, che non sia il caso di ricorrere ad interpretazioni desunte da supposizioni, quando ostano i termini dell'atto del Consiglio comunale che stanziava l'assegnamento in questione. Dirò solo, che se quell'atto avesse d'uopo d'interpretazione, non potrebbe mai interpretarsi nel senso, che il municipio abbia voluto agire contro lo spirito della legge. La legge dice, che le funzioni di sindaco sono gratuite; dunque non si dee supporre che il Consiglio abbia voluto fare che non fossero tali; oltrechè, l'avesse anche voluto, non potea legalmente farle; il Consiglio era però chiamato a determinare qual dovesse essere la somma da assegnarsi a titolo di rappresentanza al sindaco; ma la città di Torino non volle certamente avere un sindaco il quale fosse in condizioni diverse da quelle nelle quali si trovano i sindaci degli altri municipi. Ora, vi sono dei sindaci ai quali furono assegnate dai loro municipi delle somme a titolo di rappresentanza e questi sindaci sono pure deputati, e tali assegnamenti non vennero mai dalla Camera considerati come stipendi, epperò io credo che nelle medesime condizioni trovandosi il signor avvocato Bellono, debbasi considerare valida l'elezione del collegio elettorale d'Ivrea.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Siotto-Pintor.

MANTELLI. Pregherei il deputato Siotto a volermi cedere il suo turno di parola per muovere alcune interpellanze ai signori ministri dell'interno e guardasigilli.

SIOTTO-PINTOR. Cedo volentieri il mio turno.

MANTELLI. Nell'agitarsi della presente questione si è parlato di presunzioni, e si detto che si combattono non dei fatti, ma delle presunzioni. Io credo invece che si combattono dei veri fatti: epperò dirigo ai signori ministri alcune interpellanze a questo riguardo.

Comincio le mie interpellanze dirigendomi al signor ministro dell'interno, dal quale desidererei di sapere se non è vero che il signor avvocato Bellono, quando lasciava la carica di avvocato dei poveri, perchè era eletto a sindaco, non aveva affidamento da lui, che qualora non avesse avuto un congruo stipendio come sindaco, gli sarebbe stato assegnato uno stipendio di trattenimento. Domando poi al signor guardasigilli, se non è vero, che abbia il signor Bellono affidamento, che, appena cessata in lui la qualità di sindaco, egli sarà ripristinato nella sua carica: e per dippiù se, ritenendosi lo stesso signor Bellono realmente come in aspettativa, non abbia fatta domanda al signor guardasigilli se questa sua qualità non gli fosse di impedimento a poter patrocinare, e che gli sia stato risposto che no, e che poteva liberamente assumere il patro-

cinio. Mi sembra dunque che non bisogna stare alle parole né del brevetto regio, né d'altro, ma piuttosto alla realtà dei fatti. Quando pertanto questo sia vero, e che il cavaliere Bellono abbia potuto essere sindaco ed essere indipendente, e nello stesso tempo non essere pregiudicato nella sua prima carriera, sicchè, cessata la qualità di sindaco, debba essere, come gliene fu dato affidamento, reintegrato nel primitivo impiego, mi pare evidente *concorrere in lui i requisiti di aspettativa.*

GALVAGNO, ministro dell'interno. Premetterò rispondendo alle interpellanze fatte dal deputato Mantelli, che non volendo egli attenersi a quanto risulta dagli atti che sono presentati alla Camera, ma alle cose che sono passate fra il Ministero e il signor Bellono, io debbo dal mio canto rimontare non solo ai fatti prossimi, ma a quelli di molto precedenti. E a questo riguardo dirò che due o tre mesi prima che venisse al Governo il pensiero di nominare l'avvocato Bellono a sindaco della città di Torino, pensiero che (devo pur dichiararlo) non gli venne se non dopo il rifiuto di molti (e questo torna ad elogio del candidato Bellono, il quale si determinò ad accettare il sindacato solo allorchando vide che il Governo si trovava in istrette per il rifiuto di altri), due o tre mesi prima di quell'epoca, dico, l'avvocato Bellono intendeva di abbandonare il suo impiego, e ritornare al patrocinio; e quando gli fu offerto il sindacato, egli disse: « Forse il sindacato mi impedirà di riassumere il patrocinio, come era mia intenzione; allora veda il Governo se può collocarmi in aspettativa. »

Ed a questo gli fu risolutamente risposto che era impossibile, perchè il suo servizio non era abbastanza lungo, da poter indurre il Governo a collocarlo in aspettativa, la qual cosa sarebbe stata contraria ai regolamenti.

Questo è il vero stato delle cose: l'avvocato Bellono cessò dall'ufficio di avvocato dei poveri, come aveva intenzione prima, per ritornare al patrocinio, e il municipio gli assegnò una somma a titolo di rappresentanza.

Questa è la pura e mera verità del fatto.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole mio collega rispose al signor deputato Mantelli che non fu assegnata all'avvocato Bellono veruna aspettativa; io aggiungerò di non aver dato allo stesso nessuna specie di affidamento.

Io sono uso, o signori, ad astenermi dal dare affidamenti di sorta, anzi tutto perchè credo cattiva massima di Governo quella di vincolarsi l'avvenire; in secondo luogo perchè sono troppo persuaso dell'instabilità dei Ministeri, per espormi a dare affidamenti che non ho sicuramente la certezza di poter mantenere. (*Bene! Bravo!*)

SIOTTO-PINTOR. Dopo le lucide esposizioni fatte dal signor ministro guardasigilli, e dal ministro dell'interno, io sono contento di poter risparmiar molte parole, tanto più che non venni preparato a questa discussione. Io non so rendermi conto del come si faccia una grande difficoltà intorno alla posizione del signor Bellono nell'ordine giudiziario. Io domanderò solamente: se uno che sia attualmente impiegato, ma che non gode stipendio veruno dal Governo può essere eletto validamente a deputato, come mai si fa tanto dubbio che possa esserlo colui che è posto in condizione di mera aspettativa, il quale non è realmente impiegato, ma solo ha la possibilità di esserlo?

Quanto poi alla condizione del signor Bellono nel municipio di Torino, io non andrò ripetendo le ragioni già addotte dal signor relatore della Commissione. La legge comunale stabilisce che ciò che si concede al sindaco non è un vero

compenso, una retribuzione dell'opera, uno stipendio, ma soltanto una indennità di rappresentanza.

La vera natura dello stipendio è che ei sia duraturo; ma la somma che un municipio qualunque concede al sindaco non dura, se non se per quel tempo prefisso in che altri esercita le funzioni di sindaco. Che poi siasi voluto celare uno stipendio sotto il nome di spese di rappresentanza, non è accettabile presunzione dopo che abbiamo udito il signor relatore a dirci che le spese di rappresentanza erano già fissate, prima che il signor Bellono fosse nominato a sindaco di Torino.

Ma io andrò anche più in là, e farò un'altra questione, che non vedo sia stata toccata da quelli i quali hanno fin qui parlato.

Vorrei un po' investigare lo spirito della legge elettorale là dove dice, che chi sia impiegato dell'ordine amministrativo, a meno che non abbia tale qualità che sia rispondente al grado d'intendente generale, non possa venire annoverato tra i membri della Camera.

La legge vuol due cose, a parer mio, l'impiego cioè e lo stipendio; ma il sindaco, dato pure che avesse un vero stipendio, la qual cosa io nego, da chi è egli pagato?

È pagato dal comune, non lo è dal Governo.

MANTELLI. E i segretari?

SIOTTO-PINTOR. Un momento. Indagando lo spirito della legge, io trovo, che la ragione d'escludere gli impiegati dell'ordine amministrativo aventi stipendio, si è la dipendenza diretta in che sono rimpetto al Governo; ma i segretari sono pagati dal comune, ed io trovo nella Camera un segretario di comune (se non erro è il signor Scapini)... (*Rumori*)

Molte voci. No! no!

PRESIDENTE. Il signor Scapini non è segretario di comune.

SIOTTO-PINTOR. Nei precedenti della Camera non trovo un fatto contrario al mio principio, non trovo che la Camera abbia escluso alcun impiegato di comune per questa ragione che egli era pagato dal comune.

Molte voci. Sì! sì!

(*Si parla vivamente da tutti i banchi della Camera.*)

SIOTTO-PINTOR. Io errerò probabilmente nel fatto.

Ad ogni modo però, resta sempre per vero, che il signor Bellono non ha stipendio dal Governo, non ha stipendio dal comune; resta sempre per vero, che le ragioni tratte o dalla supposta sua posizione nell'ordine giudiziario, o dalla vera sua posizione nell'ordine amministrativo, non sono tali da doverne concludere ch'ei non possa perciò sedere nella Camera.

DI NEVRE. Io intendo di fornire alla Camera alcuni schiarimenti di fatto intorno all'assegnamento di cui gode l'avvocato Bellono, della cui elezione si tratta.

Nominato nell'autunno dell'anno scorso a membro della Commissione del bilancio comunale, ed eletto anzi a relatore della medesima, posso accertare che la proposizione di portar l'assegnamento del sindaco dalla somma che era già stabilita nel 1849 sino alla somma di lire diecimila, era stata fatta assai prima che l'avvocato Bellono fosse nominato sindaco. Debbo anzi aggiungere che, sebbene pel ritardo avvenuto nell'approvazione del bilancio per parte del Consiglio comunale, l'accennato assegno non abbia avuto luogo che nella primavera dell'anno corrente, nulladimeno, la proposta del Consiglio delegato, lo stanziamento nel bilancio e la deliberazione della Commissione seguirono assai prima della nomina del signor Bellono, di guisa che nella relazione che fu stampata e di cui ebbi l'onore di dar lettura al Consiglio comunale fu specialmente avvertito che siffatta proposta, e la delibera-

zione della Commissione avevano avuto luogo in un'epoca in cui non si trattava menomamente di eleggere l'avvocato Bellono a sindaco di Torino.

MANTRILLI. M'incresce che non sia più presente il signor guardasigilli, imperocchè dagli stessi suoi detti parmi emerga sostanzialmente che i fatti da me esposti siano tenorizzati in una lettera del cavaliere Bellono, diretta allo stesso guardasigilli, in cui chiedeva di poter patrocinare.

Nella surriferita lettera il signor Bellono muove lagnanza intorno al trattenimento che gli venne promesso e non dato; e chiede se la sua volontà di patrocinare non possa riuscire d'ostacolo all'affidamento di riavere l'impiego, appena cessata la sua qualità di sindaco.

Io credo però che chiunque voglia per poco confrontare i fatti, i quali si verificano anche dalle prodotte carte, possa vedere se era probabile che il signor avvocato Bellono volesse rinunciare ad un impiego, senza un affidamento di averlo nuovamente quando fosse cessata la sua qualità di sindaco.

Riguardo all'assegnamento del municipio, credo, che se il cavaliere Bellono sapeva appunto la deliberazione già presa, come testè disse l'onorevole conte di Revel, poteva benissimo rinunziare ad un assegno di aspettativa. E le qualità di aspettativa non si hanno in ciò solo che gli abbiano lasciato il grado e l'anzianità, ma specialmente ancora nell'affidamento, il quale si rileva dalla stessa lettera che dirigeva il signor cavaliere Bellono al guardasigilli, di poter essere reintegrato nel suo impiego, appena cessasse la carica di sindaco.

BON-COMPAGNI. Fu opposto in primo luogo all'elezione del signor cavaliere Bellono l'assegnamento di rappresentanza che egli riceve dalla città di Torino. Io credo che a questo sistema osti la legge comunale, la quale stabilisce una differenza assoluta tra lo stipendio e le spese di rappresentanza, giacchè ella vieta l'uno e permette le altre. Certamente non vi sarebbe chi si opporrebbe a quest'elezione, se si trattasse d'un assegnamento tenuissimo come hanno i più dei sindaci.

Ora, se la ragione si vuole desumere dalla quantità dell'assegnamento, dove comincerà quello che impedisce l'eleggibilità? Io non vedo alcuna regola che possa determinare il nostro giudizio.

In secondo luogo osta a questo sistema la natura della cosa.

Lo stipendio è una somma di cui quegli che lo percepisce, usa a suo talento, quando invece le spese di rappresentanza hanno una destinazione determinata. Ostanto soprattutto in questo caso i termini nei quali è concepita la deliberazione che le stabiliva: ivi è detto che si poneva a disposizione del sindaco una somma per le spese indispensabili di rappresentanza. Dunque egli non fa sua tutta questa somma; egli può spenderne quel tanto che sia indispensabile alla rappresentanza, e nulla più.

Io non trovo adunque in questo assegnamento alcuna cosa che possa farlo pareggiare ad uno stipendio. In secondo luogo si è opposto l'aspettativa in cui si pretende trovarsi l'eletto dal collegio d'Ivrea; si è risposto che in realtà egli non si trova in aspettativa.

Io abbandonerò questa parte di argomentazione, e mi riferirò interamente alle cose che su questo punto sono state dette, ma domanderò: quali sono i funzionari dell'ordine giudiziario che la legge esclude dalla Camera? I funzionari stipendiati ed amovibili. Dunque il magistrato che ha il titolo, il grado, l'anzianità e le funzioni, ma non lo stipendio, non è escluso dalla Camera.

L'articolo 99 della legge elettorale pareggia i funzionari in aspettativa a quelli in attività; ma il funzionario in aspettativa che ha il titolo, il grado, l'anzianità e non lo stipendio,

si porrebbe, ammesso il sistema di cui ragioniamo, in una peggiore condizione che quello il quale si trova in attività senza stipendio. Così sarebbero più pareggiati i due funzionari, mentre l'uno esercitando senza percepire stipendio le sue funzioni, potrebbe sedere in questa Camera, e l'altro ne sarebbe escluso.

Io credo dunque che non regga nè l'una, nè l'altra delle obiezioni fatte all'elezione dell'avvocato Bellono, e voto nel senso dell'ufficio.

SINEO. Seguirò lo stesso ordine che è stato seguito dal preopinante per manifestare la mia opinione contraria.

In primo luogo io credo con altri de' miei colleghi che realmente osti all'eleggibilità del cavaliere Bellono la sua qualità di sindaco godente un assegnamento di lire diecimila.

Si è detto che non bisogna dare alla deliberazione del corpo civico di Torino un'interpretazione che urta contro la legge; ma, signori, noi non siamo qui per giudicare della legalità, o no, della deliberazione del Consiglio municipale di Torino; noi siamo per esaminare il carattere e le conseguenze dirimette alla legge elettorale. Ora noi troviamo un impiegato il quale riceve un assegnamento di lire diecimila, un assegnamento che eccede evidentemente le semplici spese di rappresentanza convenienti a quel grado che si annette ai più alti impieghi dello Stato. Credo che è già stato citato, od almeno credo che verrà in mente ai membri della Camera che già hanno esaminato i bilanci, il confronto tra la carica dei sindaci di Torino, e le più alte cariche dello Stato, quelle che domandano la più ampia rappresentanza.

Il ministro degli esteri ha cinque mila lire di rappresentanza, ed il sindaco di Torino per semplice rappresentanza può averne 10 mila?

Non havvi intendente generale, il quale abbia neanche, secondo le leggi attuali, uno stipendio che ecceda le lire 7 mila ed il sindaco di Torino, che ne ha 10 mila, non si considererà comestipendiato?

La cifra stessa indica, che qui non si tratta di una semplice spesa di rappresentanza, e lo indicano pure le parole con le quali l'assegnamento venne stabilito.

Io ho qui sotto gli occhi il bilancio stampato della città di Torino, in cui si raffronta il bilancio del 1849 e quello del 1850.

Nel bilancio del 1849 il corpo comunale si spiega in questi termini:

« Per quell'annuo compenso delle spese di rappresentanza del sindaco, autorizzate dall'articolo 82 della legge 7 ottobre 1848. »

Nel 1849 si stabilirono lire 4 mila; nel 1850 si cambiò non solo la cifra, si cambiarono anche le parole: a vece di parlare di rappresentanza, a vece di riferirsi all'articolo 82 della legge comunale, si usarono parole, che sono sicuramente ambigue, ma che debbono essere interpretate secondo le circostanze che le accompagnano.

Nella seduta del Consiglio delegato del 25 novembre 1849 si mandò pel 1850 *distinguere e bilanciare* come segue:

« 1° A disposizione del sindaco per spese indispensabili al decoro della sua posizione lire 8 mila; 2° per minute spese di beneficenza lire 2 mila: » il che fa 10 mila lire.

Si tratta dunque non di interpretare questa deliberazione dirimette alla legge comunale, perchè non siamo qui per giudicare se vi si sia, o non uniformato il corpo comunale, ma di giudicare questa deliberazione secondo l'intimo suo carattere. E qui egli è palese, che quando si è parlato di spese indispensabili al decoro della posizione, si è contemplato tutto ciò che è necessario per mantenere decorosamente un perso-

naggio posto in alto grado, unitamente alla sua famiglia; si sono dunque voluti eccedere i limiti delle semplici spese di rappresentanza. A tutti gli impiegati si dà uno stipendio che è proporzionato al decoro della posizione che occupano. Perché si danno 8 mila lire ai consiglieri di Stato, e si dà solo 1 mila, o 1200 lire ad un giudice di mandamento? Appunto perché è diversa la spesa onde sostenere il decoro della posizione. (*Rumori a destra*) Qui lo scopo del corpo civico è lo stesso cui mira la nazione quando essa dà uno stipendio ragguardevole. Del resto poi giova anche il confronto del passato: per secoli la città di Torino è stata amministrata da un corpo privilegiato; questo corpo era supremo, i suoi capi camminavano di paro cogli altri magistrati supremi. Il sindaco di Torino era allora ben più che un intendente generale, egli era pari al presidente capo di un corpo giudiziario; egli andava direttamente in relazione dal re, ed aveva una splendida rappresentanza.

Ebbene, che cosa aveva allora il sindaco di Torino, per spese di rappresentanza? Aveva lire 1050: ora da lire 1050 a 10,000 la differenza è enorme.

Quando sotto un Governo assoluto si davano lire 1050 ad un sindaco il quale doveva comparire con una ricca toga di velluto, con cocchio e domestici gallonati, egli è palese che, se allora si davano lire 1050, adesso con 10,000 si vuole ottenere altro scopo, e non si tratta più di rimborsargli la semplice spesa di rappresentanza. Il Parlamento non deve giudicare secondo la lettera materiale della deliberazione del corpo civico, ma deve addentrarsi nel vero spirito della medesima, e vedere cosa si sia voluto fare. Ora qui è palese che si è voluto dare un compenso onorevole a chi copre una carica che richiede e fatica e talento, specialità di zelo e di cognizioni pratiche.

Si è detto che noi qui non dobbiamo giudicare di questo sindaco diversamente dagli altri. Ma io osservo che nessun sindaco si trova in pari circostanze; le spese di rappresentanza che si danno agli altri sindaci sono di 80, 100 e 200 franchi, e credo che non vi sia sindaco che ne abbia 1000, quando qui si dà una somma di lire 10,000. La differenza è tale che non sostiene paragone.

Si è detto dal signor Siotto-Pintor, che non vi era esempio di applicazione di giurisprudenza, come quella che si vuole ora introdurre.

Ma egli la sbaglia grandemente: non solo in questa Legislatura, ma in tutte le Legislature precedenti, quando si è offerto un caso simile a quello d'oggi, il Parlamento, a grande maggioranza, è sempre stato d'avviso che il candidato non doveva essere ammesso.

Lo abbiamo veduto nella elezione del signor Rocci, del signor Scapini, allorchè egli copriva la carica di segretario comunale, e lo abbiamo veduto persino nell'elezione del signor avvocato Molino, a proposito del quale si poteva dubitare se realmente avesse uno stipendio, perchè egli era decurione e segretario della città di Genova, e poteva considerarsi la tenue assegnazione che egli aveva, piuttosto come una lieve indennità, anzichè uno stipendio; ma tuttavia anche per l'avvocato Molino, decurione e segretario della città di Genova, fu deciso che quella sua qualità ostava, e fu annullata la sua elezione.

Ma, mettendo anche in disparte questa qualità del signor cavaliere Bellono, basterebbe anche, secondo il mio avviso, quella di impiegato giudiziario in aspettativa.

Il signor guardasigilli, mi rincesce che non sia più presente, poichè potrei sottoporgli delle considerazioni, alle quali egli non ha avvertito, il signor guardasigilli ha trattato

questa questione con quella precisione che gli è propria; ha posto ottimamente la questione, ed ha eliminato quelle che sono estranee, e che veramente non potrebbero che oscurare la discussione, invece di rischiararla. Il signor guardasigilli ha domandato che cosa avea voluto la legge elettorale, allorchè coll'articolo 99 aveva parlato di funzionario od impiegato regio *in aspettativa*! La parola *in aspettativa*, secondo il suo senso naturale è larghissima; si tratta di definirla secondo lo spirito della legge elettorale.

Il signor guardasigilli invece, dopo aver posta così bene la questione, ha creduto di poterla risolvere rapportandosi ad un brevetto che non è stato neanche pubblicato, che non è mai stato legge dello Stato, che era semplicemente un regolamento interno dei Ministeri. Egli crede che quando si è fatta la legge elettorale si avesse sotto gli occhi questo brevetto. Ma io posso qui attestare, e parecchi onorevoli membri della Commissione che ha distesa questa legge elettorale sono qui presenti, e tutti, credo, concorderanno con me nel dire, che non si è avuto sott'occhio questo brevetto. E non solo non si è avuto sott'occhio, ma non si doveva avere, perchè questo brevetto non ha mai avuto forza di legge. Anche secondo i fondamenti della monarchia anteriormente alla costituzione un semplice brevetto non aveva forza di legge. Avevamo le regie costituzioni, avevamo il Codice civile stesso, che determinavano la forma delle leggi. Le leggi dovevano essere o per editto, o per patenti interinate dai supremi magistrati, e prima di queste interinazioni, e della pubblicazione che quindi ne veniva, non si sono mai avute per leggi nel nostro paese. Questo brevetto era naturalmente una semplice norma che serviva ai ministri nel regolare le disposizioni che sottoponevano alla sanzione del Re, ma non era una legge; sarebbe dunque stato assurdo che la Commissione che si occupava della legge elettorale si fosse riferita a quel brevetto nel definire le aspettative. Il vero si è che non secondo questo brevetto, che era ignorato probabilmente da tutti i membri della Commissione ed a cui non si poteva aver riguardo, ma secondo il vero senso delle parole, e secondo lo spirito della legge doveva fissarsene l'interpretazione. Ora, quale è lo spirito della legge, quali sono le considerazioni che si sono avute davanti agli occhi quando si distese la legge elettorale?

Signori, ricordatevi che nel 1848 noi eravamo presenti ad un memorando e terribile spettacolo; noi assistevamo al crollo della monarchia costituzionale di Francia, e dovevamo nell'occuparci di distendere la legge elettorale vedere quali erano le cause di quella grande catastrofe. Ora, fra le cause principali di quella catastrofe eravi la corruzione elettorale (*Bravo! a sinistra*), eravi quell'avidità del danaro per cui si distrusse ogni spirito di generosità nel paese. (*Bravo! Bene! a sinistra*) Se la Francia avesse avuta un'altra legge elettorale, se i deputati non fossero stati tutti o nella massima parte impiegati o aspiranti agli impieghi, certo il trono di Luigi Filippo sarebbe ancora in piedi (*Bravo! Bene!*) e sarebbe una fortuna forse per tutta l'Europa. (*Bravo! Movimenti diversi*)

Si è dunque pensato a quel grande fenomeno politico; si è pensato di allontanare i pericoli che avevano sovvertita la monarchia di quella nazione, e per questo fu mente della Commissione, ed il Governo ne ha adottato intieramente il progetto, fu mente della Commissione, che non solo fosse limitato il numero degli impiegati, ma che fosse anche tolto ogni mezzo al Governo di far frode a questa limitazione. Ora, nulla sarebbe stato più facile che far frode al limite degli impiegati. Quando al Governo conviene d'aver un impiegato nella Camera oltre al numero fissato dalla legge, non avrà

che a ricorrere al facile mezzo di metterlo in aspettativa. Sia egli stipendiato o non stipendiato, ciò monta poco; perchè si sa, che un impiegato il quale si contentasse di stare per qualche tempo senza stipendio onde servire nella Camera al Governo, quest'impiegato riceverebbe ben presto dei larghi compensi, per cui non avrebbe a pentirsi di aver rinunciato per qualche mese ad una periodica retribuzione.

Ecco a che avvertiva la Commissione, ecco a che avvertiva il legislatore che ci diede la legge elettorale.

La legge elettorale non doveva dunque, nè poteva far distinzione tra gli impiegati in aspettativa che avevano stipendio, e quelli che non l'avevano. Difatti nessuna distinzione ci somministra l'articolo 98 della legge elettorale: « Ogni funzionario e impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello in attività. »

Qualunque sia la cagione di quest'aspettativa, si abbia o non stipendio o temporario compenso, al momento in cui l'impiegato è in aspettativa, egli non può aspirare alla qualità di deputato.

Ecco dunque le considerazioni che avrei voluto che fossero udite anche dal nostro onorevole guardasigilli, il quale secondo l'uso che egli ha d'interpretare col suo savio criterio le leggi, avrebbe ben preferito di trovare nello spirito della legge elettorale la norma delle sue interpretazioni, anzichè cercarla in quel regio brevetto il quale, lo ripeto, era ignoto e doveva esserlo, ed al quale non si poteva aver nessun riguardo.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Dirò una cosa sola, ed è, che quel regio brevetto che si dice ignoto, non lo era però al Ministero, quando faceva emanare quel decreto. Esso quindi sapeva che non poneva l'avvocato Bellono in aspettativa.

KOSTI. Io dichiaro, che malgrado la stima personale che ho pel candidato, dovrò ciò non ostante votare contro la sua elezione, e il mio voto si fonda non tanto sugli argomenti addotti sull'aspettativa o non del signor Bellono, ma su ragioni che derivano direttamente dalla legge elettorale. La legge elettorale esclude gli impiegati stipendiati dell'ordine amministrativo di grado inferiore a quello di intendente generale. Ora se i sindaci fossero semplicemente, come dovrebbero essere funzionari amministrativi, e non anche ufficiali governativi, allora crederei veramente che potrebbero essere eletti a deputati; ma essendo nominati dal Governo, come suoi ufficiali, sono impiegati dell'ordine amministrativo. Se adunque a questa qualità riuniscono uno stipendio, cadono precisamente nel disposto dell'articolo succitato. Nè vale il dire, che qui lo stipendio è dato a titolo di rappresentanza.

Per me si cangi il titolo come si vuole, ma sarà sempre stipendio.

Nè è il caso di osservare che lo stipendio fu stabilito prima che fosse nominato a sindaco il signor Bellono, perchè quando vi è un posto a cui nomina il Ministero, il nominato, per me, è sempre un impiegato del Governo. Se i sindaci non fossero amovibili, allora potrebbero cadere fra gli impiegati stipendiati del Governo non amovibili; ma siccome possono da tal carica essere rimossi dal Governo a suo beneplacito, non possono perciò venire in questa categoria. Concorrendo adunque nel presente eletto l'impiego di sindaco, e lo stipendio di lire 10,000 io non credo che si possa ammettere alla Camera.

Voci. Ai voti! ai voti!

POLETO, relatore. Rispondo poche parole a quanto venne asserendo l'onorevole deputato Sineo, e tralascio certamente il quadro patetico ed anche orrido che ci fece della corruzione

elettorale francese, che ha provocata la caduta di Luigi Filippo.

Tralascierò pure la questione intorno all'aspettativa, sulla quale parmi che vari oratori abbiano già portati lumi sufficienti per infondere nell'animo dei votanti una convinzione; e mi fermerò semplicemente a quelle osservazioni colle quali egli cercava di dimostrare che effettivamente l'assegno fatto dal municipio di Torino al suo sindaco vestisse in sostanza il carattere di un vero stipendio e fosse una sostituzione a quello antecedentemente goduto dal cavaliere Bellono, come già avvocato dei poveri.

Egli trae prima la sua argomentazione dall'evidentemente eccedente somma stanziata a titolo di decoro della posizione del sindaco.

Io non posso in questa asserzione se non se ravvisare una pura e mera opinione personale, giacchè questa maggiore o minore eccedenza non si valuta se non se coll'elemento di varie vedute che possa avere chi giudica.

Egli faceva il confronto col soldo già assegnato ai sindaci al tempo ancora dei decurioni, col presente. A questo riguardo osserverò che se il municipio ha dovuto passare per una graduazione così smisurata, e passare da una somma minore ad una maggiore, è segno che forse egli aveva i suoi motivi (*Ilarità*), è segno che forse voleva richiedere maggior rappresentanza esterna in chi rappresentava il municipio; il dire poi che questo Consiglio abbia fissata una piuttosto eccedente somma da darsi a chi rappresenta il municipio, io credo che sia un'asserzione non giustificabile, ed ogni censura potere piuttosto rientrare nell'ordine dei Consigli privati (*Bisbiglio*) che tale da potersi addurre contro la validità di quest'elezione, o da provare che l'assegno fatto debba considerarsi come un vero stipendio. Ciò posto, io aggiungo che quest'eccedenza di somma, come asserì l'onorevole deputato Sineo, che venne assegnata al sindaco di Torino, può essere una eccedenza relativa alle viste bensì di chi suole valutare le cose con prefinita misura, ma non si può stabilire per norma generale ed espressa per modo che valga di contrappeso ad uno stipendio antecedentemente percepito.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio, che sono per la validità dell'elezione e per la conferma di essa nella persona del cavaliere Bellono.

(Dopo prova e controprova, l'elezione è convalidata.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ARGINAMENTO DEL TORRENTE POLCEVERA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della legge sulla regolazione ed arginamento del torrente Polcevera per la strada ferrata lungo quella valle. La Camera aveva rimandato alla Commissione l'emendamento del deputato Berruti proposto dall'articolo 5. Domando alla Commissione quale sia il risultato de' suoi lavori.

SAULI, relatore. La Commissione di cui all'onore di essere relatore, si è radunata nuovamente questa mattina per esaminare l'articolo 5 della legge in questione, e per coordinarvi l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Berruti.

Esaminando questo emendamento essa ammise la proroga fiao al primo semestre del 1852 dei pagamenti che si dovranno fare per la somma risultante di lire 9650 20.

Si cercò inoltre di combinare una redazione di questo articolo in modo che l'interesse delle finanze fosse garantito

senza mettere *in extensum* la relazione dell'emendamento proposta. Per la qual cosa la Commissione propone una nuova redazione per questo articolo, del seguente tenore:

« Il pagamento di questa somma da farsi dagli interessati al Governo sarà ripartita in quindici anni ed in altrettante rate uguali. La prima rata sarà pagata nel 1° settembre 1852.

« Il riparto poi di consorzio sarà dalla Commissione, di cui all'articolo 4, eseguito entro tutto il prossimo anno 1851; e qualora sorgessero contestazioni relative alle quote parzialmente assegnate agli interessati, sarà l'imposta pagata dai comuni, salvo sempre il reintegro del consorzio ai comuni medesimi. »

In tal modo la Commissione stimò conveniente la proroga del primo pagamento 1852, onde i commissari nominati per regolare il consorzio avessero tempo a formare le liste e stabilire la quota dei concorrenti, ed anche a fare nel bilancio del 1851 l'inserzione delle somme che si dovranno pagare.

Inoltre, per evitare che soverchiamente si protragga il lavoro dei delegati per eseguire il riparto, si volle statuire che il medesimo si faccia alla fine dell'anno 1851, cosicchè qualunque siano le circostanze alle quali possa dar luogo questo fatto, qualunque siano le dissensioni che possano insorgere tra particolari e particolari, tra comuni e particolari, i comuni saranno sempre tenuti verso il Governo a corrispondere la quota della quale sono garanti.

In questo modo è assicurata la finanza, si ha modo di procedere con accuratezza e precisione alla formazione delle liste dei particolari, e non si ha che la piccola proroga di un anno per l'effettuazione del totale pagamento.

PRESIDENTE. Rileggerò l'emendamento proposto dal deputato Berruti in confronto della nuova redazione che ora propone la Commissione.

Il deputato Berruti proponeva all'articolo 5 il seguente emendamento:

« Il pagamento di questa somma da farsi al Governo, sarà ripartito in 15 anni, ed in altrettante rate uguali. Le rate saranno pagate nei primi sei mesi di ciascun anno, cominciando dal 1852.

« Il pagamento sarà a carico dei comuni componenti il consorzio, salvo poi il reintegro da farsi tra comune e comune, e dai proprietari ai comuni, quando la Commissione di cui all'articolo 4 avrà compiuta la distribuzione dell'imposta consorziale. »

La Commissione propone invece la seguente redazione:

« Il pagamento della somma da farsi dagli interessati al Governo sarà ripartito in 15 anni ed in altrettante rate uguali.

« La prima rata sarà pagata nel primo semestre del 1852.

« Il riparto poi dei consorzi sarà dalla Commissione di cui si tratta all'articolo 4 eseguito entro tutto il prossimo anno 1851, e qualora sorgessero contestazioni relative alle quote parzialmente assegnate agli interessati, sarà l'importo pagato dai comuni, salvo sempre il reintegro dei consorzi ai comuni medesimi. »

Domando al deputato Berruti se persiste nel suo emendamento, ovvero accetta la nuova redazione della Commissione.

BERRUTI. Accetto volentieri questo emendamento, in quanto che con esso si ottiene lo scopo ch'io mi era proposto, di assicurare cioè il pagamento della prima rata.

PRESIDENTE. Non resta dunque che la redazione della Commissione. Se nessuno domanda la parola, la metto ai voti. (La Camera approva.)

L'articolo 6 è così concepito:

« Le spese di manutenzione e di conservazione di dette opere saranno per la sponda sinistra sopportate integralmente

dall'erario dello Stato, e per la sponda destra saranno addossate ai detti consorzi, del quale verranno progressivamente a far parte i terreni nuovamente bonificati, pur sempre giusta la proporzione e le basi medesime che saranno stabilite per il riparto delle lire 459,650 20 di prima costruzione, e sulla proposizione della Commissione, di cui all'articolo 4. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Viene l'articolo 7 così concepito:

« Un regolamento speciale stabilirà le norme colle quali sarà tutelata l'arginatura destra che resta a carico del consorzio, ed il modo di procedere onde assicurare in ogni evento la pronta difesa, o la riparazione contro danni minacciati e sofferti. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

L'articolo 8 è del tenore seguente:

« Una preliminare ricognizione e delimitazione del letto attuale del torrente da ambe le sponde fisserà la separazione delle proprietà private o comunali dai terreni che si acquisteranno col restringimento del letto attuale del torrente, dei quali, come di spettanza demaniale, potrà disporre il Governo nel modo che avviserà essere di maggiore sua utilità e convenienza. »

CASINELLE. Signori, io temo che la Commissione avendo voluto sostituire una nuova redazione a quella del progetto ministeriale, per evitare di pronunciare apertamente la pertinenza nel concreto caso de' terreni che rimarranno liberi dal torrente mediante l'invalveazione dello stesso, si sia inoltrata in una supposizione contraria al diritto comune.

Io riconosco col Ministero e colla Commissione che i terreni liberi dal torrente debbano cedere in vantaggio dello Stato, il quale procede alla formazione di queste opere utili a tutti gli abitanti ed ai comuni di quella valle; il quale anticipa le spese, ne sopporta se non la totalità, la maggior parte, il quale non può neppure venir compensato integralmente delle medesime col bonifico di questi terreni. Quindi io riconosco giusta, equa, ragionevole la proposta di dichiarare di spettanza dello Stato, anche senz'ammettere la concorrenza dei consorzianti nelle spese d'invalveazione, questi terreni liberi dal torrente; ma la Commissione, supponendo, che non sia necessaria alcuna positiva disposizione al riguardo, e derivando dal diritto comune una pretesa rimanenza di demanialità degli stessi, è a mio avviso in errore.

Secondo la romana giurisprudenza, su cui è calcato il nostro diritto civile in questa parte, era assioma, che l'alveo dei fiumi in tanto era pubblico, in quanto era occupato dallo stesso; cosicchè l'occupazione del fiume era la condizione necessaria per la pubblicità dell'alveo; e per qualunque cagione avesse cessato il principale, cessava l'accessorio; cessando cioè l'occupazione del fiume, cessava la pubblicità dell'alveo.

Il nostro diritto civile non ha alterata questa disposizione del diritto romano. Primieramente laddove il Codice civile parla dei beni demaniali, dice limitatamente, che sono demaniali i fiumi e i torrenti: impertanto se gli alvei loro si reputano e sono demaniali, il sono come accessorio, in quanto sono occupati dai fiumi.

È notevole la differenza allorchè parla dei mari, di cui dice demaniali i liti, demaniali i siti occupati, ed abbandonati dai medesimi, dove al contrario non dice al nostro proposito demaniali che i fiumi ed i torrenti.

Nè più argomento di questa demanialità si può dedurre laddove parla dell'accessione; perciocchè, ossia che il fiume si

ritiri sensibilmente, ossia che si ritiri tutto in una volta, dispone la legge che i terreni da cui si è ritirato il fiume, nel primo caso accedano ai frontisti, nel secondo caso accedano ancora ai frontisti per tutto quanto sopravanza a quello che è necessario al compenso dei proprietari degli altri terreni ingombri dalla nuova occupazione. In niun caso la legge riconosce mai che questi alvei abbandonati dal fiume siano di spettanza demaniale.

Che più? quando parla delle isole nate in questi fiumi, distingue ancora la legge tra i fiumi navigabili e quelli non navigabili. Nei fiumi non navigabili mantiene il diritto romano, vale a dire che le isole ivi nate siano dei frontisti; l'unica eccezione che fa la legge si è pei fiumi navigabili, in cui vuole che queste isole siano dello Stato.

Il torrente Polcevera non è nel secondo di questi casi; in ogni ipotesi un'eccezione introdotta al diritto comune per le isole nate nei fiumi navigabili non si potrebbe estendere oltre il caso contemplato.

Quindi io dubito che mantenendo la disposizione della Commissione si cada in primo luogo in un errore di diritto, che questi alvei sgombri dal fiume restino per sé spettanti al demanio; in secondo luogo, di lasciar campo a differenze che ponno nascere, lorchè non si decide apertamente per legge la questione, e conchiudo parermi meglio pronunciarsi apertamente in concreto, la spettanza, di quei terreni al Governo, perchè ne ha imprese le opere di loro regolazione, anzichè supportarli disponibili nello stesso perchè demaniali.

Egli è perciò che insisto acciò alla redazione della Commissione venga sostituita quella del progetto ministeriale la quale adempie a quella condizione.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io pregherei solamente il signor deputato di fare una distinzione, cioè fra le eccezioni rurali prodotte da restrizione dell'alveo del fiume da quelle che, dipendenti dal corso degli stessi fiumi, sono però cagionate da cambiamenti indotti da opere stabilite per un tal fine; lo Stato, padrone naturale dell'alveo, vuole assicurarsi un possesso più determinato e più sicuro di una parte del medesimo, e fa una serie di opere che restringono l'alveo, e che diminuiscono il letto di una data estensione; non è dunque naturale abbandono del fiume, non è una cessione da esso fatta la proprietà che si viene ad acquistare sul letto del torrente, ma sibbene una conseguenza delle opere eseguite direttamente a questo scopo, ed a spese dello Stato.

Non conosco abbastanza la giurisprudenza in tali materie di questo paese, ma mi pare che vi sono esempi che fanno conoscere perfettamente la distinzione che si deve fare fra questi due casi, per esempio, se un fiume riempiendo un suo letto prende un altro corso naturalmente, l'alveo abbandonato io credo sia del Governo; se il Governo poi per regolare un fiume fa un taglio di nuova inalveazione, e con opera costosissima costringe un torrente, un fiume ad abbandonare un alveo, parmi che questo alveo non debba di diritto appartenere ai proprietari frontisti. Un simile fatto ebbe a verificarsi al riguardo del fiume Po, ove si è ristretto una parte dell'alveo, non mi ricordo più in qual sito, e questa parte rimase in proprietà del Governo. Generalmente, nel paese in cui ho servito, questa destinazione era decisa. Quando si facevano argini ad un fiume per assicurare i terreni laterali dalle corrosioni, quella parte di letto che si sottraeva al corso naturale del fiume apparteneva a chi aveva fatte le spese, tanto più che quando si argina un fiume come è in questo caso, il frontista non si può più dire che sia il possessore del terreno che è al di là dell'acquisto fatto; il frontista è lo Stato che ha

fatto l'opera per impedire che il fiume torni in quel letto in cui correva prima.

GIANNONE. La difficoltà che viene sollevata dall'onorevole deputato Gastinelli sull'articolo 8 cadente in discussione non passò inosservata alla Commissione: essa però più non potè persuadersi che un terreno attualmente inserviente ad un uso pubblico, quando venga reso idoneo ad altri usi, benchè non siano di loro natura pubblici, e ciò per opera del Governo che impiega a tale effetto il suo danaro, possa per questo fatto acquistarsi alla proprietà privata. La Commissione opinò che non si possa assolutamente applicare a questo caso il disposto del diritto comune relativo alle alluvioni, od al cambiamento di letto; essendo questi due casi essenzialmente diversi da quello di cui si tratta.

Posto adunque che non si possa dubitare che la proprietà di questi terreni che si vengono ad acquistare per tal modo, debba rimanere al Governo e non passi ai proprietari particolari, rimaneva a vedersi se la redazione dell'articolo ministeriale fosse regolare, oppure se non si potesse evitare di dare quella specie di declaratoria, la quale presupponesse un dubbio.

La Commissione credette che siffatta declaratoria non fosse regolare, in quantochè potesse far credere che il diritto comune non portasse quelle disposizioni, e che si volesse operare una cosa meno che giusta col privare con una legge speciale quei particolari di un diritto che loro spettasse a termini del diritto comune sopra i terreni acquistandi. Ed ecco il motivo del cambiamento di redazione operato dalla Commissione.

Essa tenne per fermo il principio, e, posto il medesimo, credette di accennarlo solamente, senza emettere una formale declaratoria, o meglio senza adottare una disposizione che sembrasse attributiva del diritto medesimo.

FARINA P. Effettivamente la cosa non può essere soggetta a dubbio, essendosi a ciò provveduto nella legge del 1817 all'articolo 79, dove è stabilito in massima generale, che chi ottiene di addivenire ad una rettilineazione, inalveazione o variazione di alveo d'un fiume o torrente, ha poscia il diritto d'entrare al possesso dell'alveo abbandonato dal fiume o torrente deviato. Pende dunque in nostro favore una massima generale, in forza della quale gli alvei dei torrenti o fiumi abbandonati in forza d'opere d'arte diventano proprietà di coloro che hanno eseguite queste opere stesse.

Ben fece quindi la Commissione, ed agì costituzionalmente nel dichiarare semplicemente il modo col quale si doveva fare la separazione dell'alveo, senza determinare ciò che è già per legge generale dello Stato determinato, e che deroga alle altre leggi non speciali che vennero invocate dall'onorevole deputato Gastinelli. Per conseguenza io credo che la redazione della Commissione sia tale da doversi in ogni sua parte mantenere.

MAMELI. Poichè il signor Farina ha testè citato un articolo di legge che regola questa materia, è inutile che io aggiunga ulteriori parole: dirò non di meno che anche il diritto romano ammetteva questa destinazione, e la ragione per cui gli alvei abbandonati dai fiumi erano dichiarati appartenere a coloro che ne avevano operato l'arginamento, era appunto per compensarli degli incomodi che soffrivano dagli stessi fiumi, e delle spese fatte per ovviare a questi inconvenienti e ai pericoli possibili.

PRESIDENTE. Fongo ai voti l'articolo della Commissione, e siccome il signor Gastinelli ha proposto come emendamento l'articolo corrispondente del progetto ministeriale, chi intenderà votare a favore di questo emendamento, voterà

contro l'articolo che ora si pone ai voti, e potrà votare a favore dell'articolo del progetto ministeriale, che io metterò ai voti.

Metto ai voti l'articolo della Commissione.

(La Camera approva.)

Siccome l'articolo 10, ch'è l'ultimo, è inutile perchè è già compreso nell'articolo 4, perciò si passa alla votazione segreta sul complesso della legge.

Prima però do lettura della legge quale venne successivamente emendata. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 287.)

Si passa allo squittinio segreto. Avverto i signori deputati di votare nello stesso tempo anche per la nomina dei due membri della Commissione di agricoltura e commercio che restano ad eleggersi, ricordando loro che i quattro deputati che ottennero un maggior numero di suffragi nella votazione già seguita sono i signori Mazza, Chaperon, Iosti e Michelini.

Risultato della votazione:

Votanti	112
Maggioranza	57
Voti favorevoli	103
Contrari	9

(La Camera approva.)

**NOMINA DI DUE MEMBRI DELLA COMMISSIONE
D'AGRICOLTURA E COMMERCIO.**

PRESIDENTE. Ora procederemo allo spoglio dello scrutinio per l'elezione dei due membri che mancano ancora a comporre la Commissione d'agricoltura e commercio.

I votanti sono in numero di 112.

Mazza	65
Chaperon	59
Iosti	44
Michelini	43

Risultano adunque definitivamente eletti a membri della Commissione i deputati Mazza e Chaperon.

La seduta è levata alle ore 4 e 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

- 1° Relazione di Commissioni che saranno in pronto;
- 2° Seguito della discussione del progetto di legge per la custodia e cura dei mentecatti;
- 3° Interpellanze del deputato Spano al ministro delle finanze.